



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 47/2026/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai sigg. Sindaci, Commissari
Straordinari, Segretari comunali e
Responsabili uffici elettorali di
Anoia, Brancaleone, Bruzzano
Zeffirio, Casignana, Cinquefrondi,
Condofuri, Fiumara, Giffone,
Maropati, Melicuccà, Molochio,
Montebello Jonico, Palmi, Pazzano,
Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del
Greco, Samo, San Roberto, Santo
Stefano in Aspromonte e Taurianova

OGGETTO: Elezioni comunali e circoscrizionali di domenica 24 e lunedì 25
maggio 2026. **Designazione dei rappresentanti di lista.**

In vista del turno elettorale di cui all'oggetto, si reputa opportuno
rammentare le modalità di designazione dei rappresentanti di lista presso i
seggi anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 38-bis legge
29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77.

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio
elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate:

- 1) al Segretario del Comune **entro il giovedì precedente l'elezione (21 maggio 2026)**, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata;
- 2) direttamente al presidente di seggio esclusivamente in formato cartaceo il sabato pomeriggio (23 maggio 2026), durante le operazioni di autenticazione delle schede di voto, **oppure la domenica mattina (24 maggio 2026)**, prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere effettuate
personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

subdelega, e la firma dei delegati medesimi deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 53/1990 (art. 32, settimo comma, n. 4, D.P.R. 570/1960).

Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

I rappresentanti di lista designati **devono essere ELETTORI DEL COMUNE** (art. 16, comma 2, legge 53/1990).

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

I Presidenti di seggio dovranno procedere ad un attento esame della regolarità delle designazioni, disponendo la NON ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni elettorali qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Ovviamente, tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

Riguardo il **Comune di Reggio Calabria**, interessato al contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali, si rappresenta che lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per entrambe le consultazioni in svolgimento.

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, come sopra detto, dispone che, **per le elezioni comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune**, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'art. 40 del DPR 570/1960, il proprio voto per le due elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti tra gli elettori delle due elezioni stesse (comunali e circoscrizionali).

Se – all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sembra opportuno suggerire che gli stessi delegati prendano accordi preventivi per designare



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

Resta inteso, infine, che l'eventuale esercizio del voto per una sola consultazione nella sezione presso cui viene svolto l'incarico preclude all'interessato la possibilità di esercitare il voto presso la propria sezione di iscrizione elettorale per l'ulteriore consultazione abbinata.

* * *

Le SS.LL. vorranno portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle sezioni e dei delegati delle liste ammesse, anche mediante consegna di fotocopia della presente circolare.

Il Dirigente dell'Area II
(Campolo)